

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 39/2026

ESAMINATA la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “Campionato Italiano”, svoltasi a Rimini, in data 10 luglio 2026 –Padiglione Verde, area 3;

RILEVATO che durante la competizione di Danze Caraibiche – Solo Femminile, cat. Junior II, (12-13), classe B, il Giudice Mariano Pisci- tess . 220349058 esprimeva una preferenza all’atleta contrassegnata dal numero di gara 116, malgrado la stessa non si fosse presentata in pista;

CONSIDERATO che tali condotte risultano censurabili in quanto in pieno contrasto con le disposizioni regolamentari (art. 21 e Appendice – Manuale di procedura per il direttore di gara, comma 39, del RASF parte tecnica generale) oltre che dell’art. 10.1.7 del RASF, parte tecnica generale a mente del quale *“Il Giudice deve svolgere il proprio compito con perizia e attenzione, accertandosi in ogni fase di aver votato il numero di concorrenti richiesti e partecipanti alla competizione, (...) deve esprimere il proprio voto in maniera diligente: se il sistema prevede l’uso di dispositivi DAS controllare accuratamente la corrispondenza tra il dato immesso e il numero di gara dell’unità competitiva (...)”*

DELIBERA

- 1) Di infliggere al tesserato Mariano Pesci- tess . 220349058 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 11 luglio 2026

Il Giudice Sportivo

La Segretaria

Avv. Alessandro Gallo

Paola Gatta